

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4211 del 13/09/2019
Oggetto	Società M.F.G. SRL in Comune di Cento - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4323 del 12/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 35234/2018/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **M.F.G. SRL** con sede legale nel Comune di Cento, Via Manara 2/a - C.F. 02030760389 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n.58393 del 12/11/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **COSTRUZIONE ELEVATORI, LAVORI DI CARPENTERIA METALLICE E SALDATURA**.

### LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 12/11/2018 trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/11/2018 con il n. PGFE/2018/14065 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 12/11/2018, dalla Società **M.F.G. SRL** dal Sig. Giorgio Franzoni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cento, Via Manara 2/a - C.F. 02030760389 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COSTRUZIONE ELEVATORI, LAVORI DI CARPENTERIA METALLICE E SALDATURA**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'avvenuta scadenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia P.G. n° 77065 del 16/09/2010 rilasciato alla società MFG di Franzoni e Gamberini;
- ritenuto di dover ripetere l’istruttoria per la parte relativa alle emissioni in atmosfera, sebbene il titolo abilitativo in essere non fosse scaduto e non siano intervenute modifiche sostanziali, sulla base delle nuove informazioni contenute nell’istanza;
- vista la valutazione negativa e richiesta di integrazioni da parte di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera, PGFE/2018/15245 del 17/12/2018;
- visto l’accoglimento della richiesta di proroga da parte della Società, per la presentazione delle integrazioni del SUAP del Comune di Cento assunto al P.G. di Arpae in data 30/01/2019 con il n. PG/2019/16129;
- visto l’ulteriore accoglimento di una seconda richiesta di proroga da parte della Società, per la presentazione delle integrazioni del SUAP del Comune di Cento assunto al P.G. di Arpae in data 01/04/2019 con il n. PG/2019/51632;
- vista la documentazione integrativa da parte della Società, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di Arpae in data 03/05/2019 con il n. PG/2019/70433;
- Vista la richiesta di ulteriore documentazione integrativa a completamento della precedente da parte del SUAP del Comune di Cento assunta al P.G. di Arpae in data 21/05/2019 con il n. PG/2019/80259;
- visto il parere con prescrizioni di Arpae – Servizio Territoriale PG/2019/86962 del 03/06/2019
- vista l’ulteriore documentazione integrativa da parte della Società, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di Arpae in data 05/07/2019 con il n. PG/2019/106289;
- viste le nuove planimetrie aggiornate inviate dalla Società e assunte al P.G. di Arpae in data 28/08/2019 con il n. PG/2019/132803;

- visto il parere di Hera S.p.A. in merito agli scarichi idrici ssunte al P.G. di Arpae in data 30/08/2019 con il n. PG/2019/134449;
- visto il parere del Comune di Cento in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico, trasmesso dallo Sportello Unico del Comune di Cento assunto al P.G. di Arpae con il n. PG/2019/138210 del 06/09/2017;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **M.F.G. SRL** con sede legale nel Comune di Cento, Via Manara 2/a - C.F. 02030760389 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE ELEVATORI, LAVORI DI CARPENTERIA METALLICE E SALDATURA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1. Il punto di scarico finale in pubblica fognatura è quello contraddistinto con **S1**- scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche - nella planimetria allegato **A** al presente atto;
2. lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all.B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, allegato **B** al presente atto ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto con **PC1** - pozzetto campionamento acque di processo, nella planimetria allegato **A** al presente atto;
3. I fanghi derivanti dal trattamento depurativo e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa Dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo,
4. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo

5. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente
6. entro 90 gg. dalla data di emissione del presente atto la Società **MFG SRL** dovrà procedere con l'identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento **PC1**;
7. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
8. la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
10. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
12. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
13. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

14. Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominate **E1, E2, E7 ed E8**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 decapaggio lavaggio	E2 decapaggio lavaggio
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	31.500	31.500
Durata (h/giorno)	6,5	6,5
Altezza minima (m)	6,5	6,5
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	100
Acido solforico ed i suoi sali (espresso come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	2
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	5	5
Acido Fluoridrico (HF)	2	2
Cromo ed i suoi composti (espressi come Cr)	0,5	0,5
Fosfati (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	5
Glicole etilenico	150	150
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	5	5
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	5
Sistema di abbattimento	Da installare	Da installare

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza annuale

EMISSIONI	E7 saldatura smerigliatura	E8 saldatura smerigliatura
Portata (Nm3/h)	7.000	7.000
Durata (h/giorno)	5	5
Altezza minima (m)	6,5	6,5
Inquinanti (mg/Nm3)		
Materiale particellare	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO2)	5	5
Monossido di Carbonio	10	10
Cromo (VI) ed i suoi composti (espressi come Cr)	1	1
Nichel ed i suoi composti (espressi come Ni)	1	1
Cobalto ed i suoi composti (espressi come Co)	1	1
Sistema di abbattimento	Da installare	Da installare

la ditta dovrà eseguire autocontrolli con frequenza annuale

3. La società **MFG SRL** dovrà entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto **dovrà installare un idoneo sistema di abbattimento per ognuna delle emissioni E1, E2, E7 ed E8** inoltre per le medesime **dovrà successivamente ottemperare alle seguenti prescrizioni:**
  - 3.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Cento e ad Arpae**;
  - 3.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni devono essere **messe a regime**;
  - 3.3. dalla data di messa a regime delle emissioni ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Cento e ad Arpae**;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a

partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento, l'Atto della Provincia P.G. n° 77065 del 16/09/2010 rilasciato alla società MFG di Franzoni e Gamberini;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera s.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**